



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



ORDINANZA n. 5.

PROT. n. 2311

OGGETTO: Raccolta rifiuti

IL SINDACO

PREMESSO

CHE in ottemperanza alle vigenti norme in materia di rifiuti il Comune ha disposto l'attuazione del trasferimento di funzioni del ciclo integrato rifiuti all'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (ATA) con atto di Giunta Comunale n.53 del 27.03.2014;

CHE l'ATA ha affidato con gara la gestione del servizio di igiene urbana alla Soc. RIECO S.p.A., che prevede la raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti in ottemperanza alle vigenti norme comunitarie, statali e regionali;

CHE il nuovo servizio prevede l'attivazione della raccolta porta a porta integrale in tutto il territorio comunale a far data dal 1 febbraio 2016;

CHE l'Amministrazione Comunale, per mezzo del Gestore RIECO S.p.A. ha già dato comunicazione di tale nuovo servizio inviando a tutti i cittadini e a tutte le attività la specifica informativa con invito ad appositi incontri pubblici organizzati con il l'ATA ed il Gestore nel mese di dicembre dando indicazioni sulle modalità del servizio oggetto del presente provvedimento nonché sui comportamenti conseguentemente da tenersi;

CHE la campagna di comunicazione ha previsto uno specifico spazio nel sito web del Comune e su quello dell'ATA e del Gestore;

RILEVATA quindi la necessità di definire le norme di esecuzione di tale servizio di raccolta porta a porta e le modalità di conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze in attesa dell'approvazione del nuovo specifico regolamento;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

1. Che la raccolta del rifiuto "indifferenziato/ residuo non riciclabile" e la raccolta differenziata dei rifiuti "carta-cartone", "imballaggi in plastica e metalli", "organico", "vetro", sia effettuata con il sistema porta a porta, tramite la collocazione di contenitori in area privata delle utenze domestiche e non domestiche dislocate sul territorio oggetto del servizio, in adiacenza alla pubblica via anche con uno sviluppo eventuale della batteria dei contenitori verso l'interno della proprietà stessa; con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne di cancello o di recinzioni, casottini alloggio contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il

posizionamento del primo dei contenitori di oltre 5 mt. dal limite di proprietà (tale esposizione è valida sia in caso permanente che in occasione della raccolta giornaliera);

2. Che i contenitori per la raccolta siano dotati di specifici codici a barre per l'identificazione dell'utenza che li riceverà in comodato d'uso gratuito;
3. Che i contenitori siano assegnati dal gestore agli utenti mediante consegna degli stessi agli Amministratori di Condominio, in alternativa ad uno dei condomini, e ai titolari delle utenze non domestiche.
4. Che gli Amministratori di Condominio, ovvero in sua temporanea assenza o in mancanza uno dei condomini, e i titolari delle utenze non domestiche, prendano in consegna i contenitori che verranno loro recapitati rilasciandone ricevuta al solo fine del controllo della avvenuta operazione di consegna. L'Amministratore di condominio in carica, in tale sua qualità, è responsabile della custodia e della conservazione dei contenitori secondo le norme sul comodato. Per le utenze domestiche non costituite in condominio e per le utenze non domestiche gli obblighi di custodia e conservazione dei contenitori gravano sull'utente che ha ricevuto in consegna le attrezzature.
5. Che nel caso di problemi logistici che non consentano l'allocazione dei contenitori all'interno delle proprietà, il gestore individuerà, di concerto con l'ATA e l'Amministrazione comunale, le relative soluzioni;
6. Che le **utenze domestiche e non domestiche** destinatarie del servizio espongano i contenitori come sopra previsto dalle ore 5:00 alle ore 8:00 nei giorni stabiliti e già comunicati alle utenze dal Gestore e provvedano al loro ritiro dopo le operazioni di raccolta; eventuali situazioni particolari saranno valutate e concordemente autorizzate dall'ATA e Comune;
7. Che le **utenze domestiche** destinatarie del servizio, laddove ciò sia compatibile con l'impiego di uomini e mezzi del Gestore di raccolta incaricata, potranno concordare con lo stesso tempi e modalità di accesso agli spazi ove saranno collocati i contenitori come meglio definito nel documento allegato;
8. Che per le **utenze domestiche** destinatarie del servizio per le quali l'accesso agli spazi di allocazione dei contenitori risulti aperto in via permanente, laddove ciò sia compatibile con l'impiego di uomini e mezzi del Gestore lo stesso effettuerà la raccolta accedendo agli spazi nei tempi e nei modi comunicati agli utenti come meglio definito nel documento allegato;
9. Che per particolari necessità si possa far richiesta al numero verde 800277999 di giornate ritiri aggiuntivi per pannolini e pannoloni (residui non riciclabili) per i quali sono previste tre giornate di raccolta aggiuntiva a quella del residuo non riciclabile;
10. Che i rifiuti pericolosi (pile, farmaci, vernici e solventi), i tessili, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti provenienti da operazioni di riparazione "fai da te" di veicoli a motore (olio motore, batterie, pneumatici) o di fabbricati (rifiuti inerti) non possono essere conferiti nei contenitori, ma vanno conferiti al Centro Ambiente di via Primo Maggio;
11. Che i rifiuti ingombranti e/o RAEE (nel limite massimo di 2 mc) e inerti da piccole demolizioni "fai da te" (nel limite massimo di 250 lt) oltre che nel Centro Ambiente possono anche essere consegnati attraverso il servizio di ritiro a domicilio già in essere prenotandosi al numero verde 800277999 .
12. Che per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche oggetto della raccolta differenziata di cui al presente provvedimento gli utenti si riporteranno alle regole comportamentali previste nell'apposito calendario distribuito assieme ai contenitori;
13. Che, una volta avviato il porta a porta, venga iniziata, da parte del Gestore, la rimozione dal territorio delle campane del vetro e dei cassonetti stradali della raccolta differenziata e dell'indifferenziata che dovrà terminare entro 15 gg.

14. Che le norme di tale servizio sono meglio specificate nel documento allegato e sue appendici.

È FATTO DIVIETO ASSOLUTO

A tutte le utenze domestiche e non domestiche di:

1. collocare i contenitori specifici per la raccolta del rifiuto in forma differenziata in dotazione sulle strade, fuori dagli orari consentiti, ed in giorni diversi da quelli prestabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta;
2. abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori;
3. conferire i rifiuti sciolti ove previsto il conferimento in sacchi chiusi;
4. abbandonare i rifiuti di cartone ed imballaggi, laddove non sia previsto l'uso di specifici contenitori, senza averli preventivamente aperti, schiacciati e legati.

La violazione dei divieti di cui sopra comporta le sanzioni amministrative meglio specificate nel documento allegato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso giurisdizionale al T.A.R. delle Marche, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.

La presente ordinanza sarà notificata dall'Ufficio Messaggio per la vigilanza e l'applicazione a:

- Al Comando Polizia Municipale del Comune di SIROLO
- All'ATA Rifiuti – ATO 2 Ancona;
- Al Gestore del servizio;
- All'ARPAM dipartimento Regionale Marche;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Numana

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e mediante affissione negli spazi pubblici.

Dalla Residenza Municipale lì 29 Febbraio 2016

IL SINDACO
Avv. Moreno MISITI





Comune di Sirolo

Provincia di Ancona



ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 5.

ARTICOLO 1. Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti con il soggetto affidatario attraverso contratto di appalto.
2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani è privilegiata la raccolta differenziata porta a porta che favorisce la riduzione del quantitativo di materiali da avviare allo smaltimento attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime.
3. La raccolta in tutte le sue fasi deve assicurare un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose e di quelle residue assicurando il rispetto dell'ambiente e della salute.
4. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata in modo differenziato per tipologia di rifiuto con appositi contenitori, salvo casi particolari dove vengono adottate soluzioni diverse.
5. Le tipologie dei rifiuti dei quali si effettua la raccolta differenziata e le modalità di gestione e conferimento sono specificate nell'Appendice A al presente atto.
6. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero, la tipologia e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.
7. Gli utenti hanno l'obbligo di conferire solo nei contenitori ad essi assegnati.

ARTICOLO 2. Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi dell'art. 198 c.2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle more dell'emanazione del Regolamento previsto dall'art. 195 c. 2 lett. e) dello stesso D.Lgs., che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
2. Sono considerati assimilati (*Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984*) ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali e che rispettino le seguenti condizioni relative alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;
 - b) rifiuti sanitari che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca e rifiuti sanitari che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

3. Le tipologie dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani sono specificate nell'Appendice B al presente atto.

ARTICOLO 3. Area di espletamento del pubblico servizio di raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti è garantito in regime di privativa in tutto il territorio comunale inclusa la periferia insediata, i centri frazionali e i nuclei abitativi sparsi.

ARTICOLO 4. Conferimento dei rifiuti e utilizzo dei contenitori

1. I rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti sono conferiti a cura degli stessi che sono tenuti a conservarli e conferirli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate.

2. Il conferimento da parte del produttore di cui al punto 1. deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio del Comune per il quale il produttore stesso risulta essere utenza iscritto al ruolo; parimenti non si possono conferire nella raccolta del Comune rifiuti provenienti da altri territori comunali. Sono esclusi dal presente divieto:

- i conferimenti palesemente legati a presenze turistiche e manifestazioni di carattere ricreativo;
- i conferimenti di RAEE domestici da parte di distributori, installatori e gestori di centri di assistenza tecnica presso il Centro Ambiente; tali conferimenti, sino a piena strutturazione del servizio, verranno organizzati in base alle possibilità ricettive del Centro secondo le indicazioni che saranno comunicate dal Gestore.

3. Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati, è fatto divieto negli edifici di nuova costruzione di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani.

4. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare e nelle quali è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti verdi.

5. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei contenitori per singola tipologia i quali non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per cui sono stati predisposti ed in particolare è vietato depositare in essi:

- i rifiuti speciali;
- i rifiuti elettronici (RAEE), che devono essere conferiti ai circuiti di raccolta dedicati (consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conferimenti al Centro Ambiente o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata, laddove attivo);
- sostanze allo stato liquido o in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto;

- macerie provenienti da piccoli lavori edili "fai da te", che devono essere conferite presso il Centro Ambiente o ritirate mediante il servizio domiciliare a chiamata.
- 6. I rifiuti urbani devono essere depositati solo all'interno dei contenitori destinati alla raccolta, fatta eccezione per i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.
- 7. Laddove non sia prevista la raccolta differenziata, il conferimento avviene secondo le modalità specificamente comunicate dal gestore del servizio.
- 8. I rifiuti devono essere ridotti di volume prima di essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta.
- 9. I rifiuti ingombranti devono essere conferiti con le modalità previste dall'Allegato A al presente atto.
- 10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dell'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ARTICOLO 5. Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani viene effettuato secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'ATA in accordo con il Gestore del servizio, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1 e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto con il Gestore.
2. Il Gestore provvede ad assicurare l'espletamento del servizio anche in particolari condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento che comporti la variazione del normale svolgimento del servizio di raccolta, come indicato nel calendario annuale.
3. La raccolta è effettuata in orario diurno dalle ore 08:00 alle ore 14.00.
4. È fatto obbligo di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico che in aree private.

ARTICOLO 6. Modalità organizzative del servizio della raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare avviene tramite conferimento di specifiche frazioni da parte di ciascuna utenza agli addetti alla raccolta in date ed orari prestabiliti.
2. Date ed orari della raccolta e le loro variazioni devono essere resi noti tempestivamente all'utenza attraverso i mezzi di comunicazione più idonei.
3. Il gestore provvede alla diffusione delle informazioni sulle corrette modalità di conferimento delle varie tipologie di rifiuti.
4. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono forniti in comodato d'uso gratuito all'utenza dal Gestore del servizio e rimangono di proprietà del Gestore stesso. È vietato utilizzare contenitori per il conferimento dei rifiuti diversi da quelli forniti dal Gestore o comunque dallo stesso non autorizzati.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata si distinguono come segue:
 - di colore bianco per la raccolta della carta;
 - di colore giallo per la raccolta della plastica e metalli;
 - di colore verde per il vetro;
 - di colore marrone per l'organico;

chiaramente distinguibili da quelli per il rifiuto indifferenziato/residuo non riciclabile di colore grigio.

6. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti senza provocare inconvenienti di carattere igienico-sanitario.

7. I detentori dei contenitori attribuiti in uso al condominio o alla singola proprietà rispondono in solido al Gestore del servizio della loro alienazione o danneggiamento.

8. Il lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare è da intendersi a carico degli utenti, fatta eccezione per accordi o eventuali richieste specifiche del Comune al Gestore. Laddove il lavaggio dei contenitori sia di competenza del Gestore, lo stesso assicura il corretto smaltimento, nel rispetto delle norme vigenti, dei reflui derivanti da tali operazioni di lavaggio.

9. Ai fini del presente regolamento si intende per condominio ogni edificio che comprende più di 6 unità immobiliari.

10. Il detentore o l'amministratore o i condomini in solido fra loro hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori all'interno delle proprietà e di provvedere all'esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata esclusivamente nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, in adiacenza alla pubblica via anche con uno sviluppo eventuale della batteria dei contenitori verso l'interno della proprietà stessa; con il termine "adiacenza" si intende la posizione più prossima possibile al confine di proprietà, al netto di impedimenti strutturali (colonne di cancello o di recinzioni, casottini alloggio contatori, tronco di albero, ecc.), ritenendo in generale che tali impedimenti non spostino il posizionamento del primo dei contenitori di oltre 5 mt. dal limite di proprietà (tale esposizione è valida sia in caso di posizionamento permanente che in occasione della raccolta giornaliera);

11. I contenitori devono comunque essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli e altri mezzi.

12. Nel caso in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti, o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico solo previa autorizzazione scritta da parte degli Uffici comunali competenti.

13. Al fine di garantire che il pubblico servizio avvenga secondo gli standard definiti di garanzia di raccolta e qualità del rifiuto, nel caso in cui i contenitori siano collocati su area accessibile al pubblico, gli stessi potranno essere muniti di chiave; in ogni caso spetta al Gestore di concerto con il Comune e l'ATA decidere se questa soluzione possa essere applicata.

14. Il Gestore, per specifiche esigenze di servizio, può accedere con i propri mezzi per la raccolta dei rifiuti su strade ed aree private purché autorizzati dai proprietari, ferme restando le modalità di esposizione di cui ai commi precedenti.

15. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

16. Il Gestore, laddove verifichi che i rifiuti non sono stati introdotti correttamente nei contenitori riservati a ciascuna tipologia di rifiuto, ha facoltà di non procedere al loro svuotamento, segnalandolo alle autorità competenti per l'eventuale applicazione della relativa sanzione.

17. La raccolta domiciliare di alcune tipologie di rifiuti per i quali non è previsto un servizio periodico è organizzata a chiamata secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

ARTICOLO 7. Compostaggio domestico del rifiuto organico e del rifiuto vegetale

1. L'ATA, il Comune ed il Gestore favoriscono il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico deve eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.

3. La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.

4. Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Ai fini del presente articolo si intende per:

- composte domestiche un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.

5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale che possano recare danno all'ambiente, creare problemi di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7. Nel caso in cui l'utente rifiuti il contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare scegliendo di praticare il compostaggio domestico la richiesta della riduzione tariffaria dovrà prevedere il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato.

ARTICOLO 8. Contenitori portarifiuti

1. Il Gestore provvede al periodico svuotamento e pulizia dei contenitori portarifiuti (cestini) per il mantenimento della pulizia delle aree, strade e spazi pubblici o ad uso pubblico.
2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

ARTICOLO 9. Modalità organizzative dei servizi di raccolta presso il Centro Ambiente

- a. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata anche attraverso il Centro Ambiente comunale.
- b. Le finalità principali cui assolve il Centro Ambiente sono stabilite dal D.M. n. 31623 dell'8 aprile 2008 e s.m.i..
- c. Il Centro Ambiente è costituito da un'area appositamente progettata, realizzata e gestita per la raccolta di un'ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento e smaltimento.
- d. Possono essere conferite al Centro Ambiente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - rifiuti urbani domestici ingombranti;
 - rifiuti urbani di giardini privati e similari;
 - rifiuti per i quali è già stata attivata la raccolta differenziata, quali carta, vetro, alluminio, ferro, legno, olio minerale usato di esclusiva provenienza domestica, pile, batterie esauste, ecc.;
 - eventuali altre tipologie di rifiuti per i quali vengono attivate altre raccolte differenziate;
 - rifiuti assimilati agli urbani di cui sopra.
- e. Le aree di localizzazione del Centro Ambiente devono essere recintate, presidiate e custodite.
- f. Il Centro Ambiente adotta orari di apertura sufficientemente ampi e adeguatamente comunicati all'utenza.
- g. I rifiuti appartenenti alle tipologie raccolte nel Centro Ambiente sono conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
- h. Presso il Centro Ambiente possono conferire i rifiuti indicati tutte le utenze domestiche iscritte al ruolo della TARI del Comune che saranno identificate anche mediante la presentazione di una specifica card.
- i. Le utenze commerciali, artigianali e industriali presenti nel territorio comunale possono conferire i rifiuti sopra indicati fatti salvi i limiti dell'assimilabilità definiti, rispettando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti, con esclusione dei residui di lavorazione/produzione.
- j. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro Ambiente.

k. Le modalità di qualsiasi conferimento di rifiuti all'interno del Centro Ambiente sono le seguenti:

- identificazione del conferente e controllo visivo della conformità del rifiuto alla normativa;
- per le utenze non domestiche compilazione obbligatoria della dichiarazione di consegna del rifiuto;
- separazione delle varie tipologie di rifiuto;
- conferimento negli appositi contenitori dei rifiuti separati ponendo particolare attenzione ad evitare danneggiamenti e rotture ai componenti più fragili;
- divieto di abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- sosta all'interno dell'area di conferimento per il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti;
- rispetto delle regole di sicurezza e di comportamento espressamente indicate nei cartelli posti all'interno del Centro Ambiente e delle eventuali ulteriori indicazioni impartite dal personale che ha in custodia il Centro Ambiente.

l. I rifiuti provenienti da utenza domestica potranno essere ritirati anche se trasportati con mezzi di terzi purché sia presente l'utente e venga compilato/presentato al momento dell'ingresso apposito modulo di autocertificazione. In caso contrario i rifiuti conferiti verranno considerati provenienti da utenza non domestica e pertanto potranno essere ritirati nei limiti di quanto stabilito dal presente atto per tali utenze.

m. Quando il Centro Ambiente è chiuso e/o non presidiato, è vietato l'accesso all'interno dello stesso e il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

n. È in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti fuori o nelle prossimità del Centro Ambiente stesso.

o. Eventuali comportamenti da parte degli utenti difformi a quanto previsto nel presente atto potranno dar luogo da parte del personale addetto a richiami verbali; gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo dell'immediato allontanamento dal Centro Ambiente e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal presente Regolamento a carico dei trasgressori.

p. Il Gestore è responsabile della corretta gestione, manutenzione e sorveglianza dell'area, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio.

q. È vietata in ogni caso la cessione dei rifiuti conferiti al Centro Ambiente a privati cittadini o a ditte non autorizzate al trasporto e/o alla raccolta di rifiuti urbani.

r. Il Gestore è responsabile, secondo quanto definito nel contratto di affidamento del servizio:

- della tempestiva comunicazione all'utenza del calendario e degli orari di apertura al pubblico del Centro Ambiente, nonché delle eventuali modifiche (temporanee o definitive) che dovessero essere apportate al medesimo;
- della verifica per l'accettazione dei materiali conferibili ammessi nel rispetto della vigente normativa, dell'informazione degli utenti e del controllo del corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori;
- della corretta gestione dei rifiuti raccolti, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;

- del corretto avvio dei rifiuti raccolti al rispettivo destino finale o intermedio;
- della tenuta e compilazione, nei casi e nelle forme previste, di un apposito registro/modulo recante indicazione di: data del conferimento, nominativo e residenza dell'utente, tipologia del rifiuto conferito, provvedendo inoltre a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- della tenuta e compilazione del registro di carico e scarico per i soli rifiuti pericolosi;
- del mantenimento in efficienza delle strutture, delle dotazioni e dei contenitori, nonché della garanzia di decoro e pulizia dell'area recintata, anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico dell'impianto;
- della vigilanza e della custodia dell'impianto;
- della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro Ambiente, in relazione alle norme del presente atto e alle disposizioni di legge, anche al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area; eventuali infrazioni dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto;
- dell'ottemperanza, più in generale, alle prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

s. Presso il Centro Ambiente devono essere obbligatoriamente conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se abbandonati su suolo pubblico o smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili, per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, appartenenti alle seguenti tipologie, elencate a titolo esemplificativo:

- oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
- vernici, inchiostri, solventi e relativi contenitori;
- prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- piccole quantità di materiali inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
- rifiuti elettronici ed elettronici di cui al D.Lgs.151/2005 e s.m.i.;
- accessori per l'informatica;
- pneumatici provenienti da utenze domestiche;
- rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento e specificati nell'allegato B.

t. Presso il Centro Ambiente è espressamente vietato il conferimento di:

- scarti vegetali costituiti da apparati radicali di grossa dimensione;
- inerti e materiale vegetale proveniente dai cimiteri comunali;
- materiale inerte da parte di imprese edili;
- materiali da demolizione in fibrocemento, contenente amianto;
- cartongesso;
- pneumatici di grossa dimensione (autocarri, trattori, escavatori e simili) o speciali (muletto, ruspe, carrelli e simili);
- imballi o prodotti in polistirolo contaminati o con residui di prodotti estranei, con particolare riferimento al materiale putrescibile, che possano inficiare le operazioni di recupero degli imballi di polistirolo in genere;
- grandi RAEE prodotti dalle utenze non domestiche.

- rifiuti indifferenziati

ARTICOLO 10. Attività non continuative

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico devono darne comunicazione all'ATA e al Gestore del servizio al fine di attivare o integrare i servizi di raccolta; nelle autorizzazioni deve essere prescritto di lasciare al termine del periodo il suolo occupato libero e nelle condizioni in cui è stato concesso.

ARTICOLO 11. Divieto di abbandono dei rifiuti

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere e stato fisico sul suolo e nel suolo, su aree pubbliche e private, nei corsi o specchi d'acqua, sulle sponde o rive.

2. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla corretta gestione e conferimento dei rifiuti indicati nel presente regolamento si configura come abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

3. Il Gestore del servizio, laddove incaricato dall'ATA sulla base del contratto di affidamento, provvede alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura abbandonati su aree pubbliche e su aree private comunque soggette ad uso pubblico.

4. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Nel caso che non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ARTICOLO 12. Rifiuti e pulizia dei mercati

1. Nei mercati devono essere assicurate le forme di conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività secondo le modalità individuate dal Gestore del servizio in accordo con l'ATA e il Comune e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

3. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

4. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in altri mercati.

5. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature entro 60 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita.

6. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli, al fine di consentire le operazioni di pulizia ed eventuale igienizzazione delle aree.

7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali autorizzate e comunicate al gestore del servizio, che individuerà le modalità di raccolta informando i soggetti interessati.

ARTICOLO 13. Manifestazioni pubbliche, luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le attività di spettacoli viaggianti, i luna park, gli organizzatori di manifestazioni a carattere sportivo, commerciale, culturale e istituzionale che utilizzano aree pubbliche, parchi e giardini pubblici devono provvedere a proprie spese a ripulire l'area utilizzata dalla presenza di rifiuti, stipulando apposito contratto con il gestore, salvo per quelle organizzate dal Comune e/o dalla Pro Loco o patrocinate dal Comune dove le operazioni di pulizia vengono effettuate dal gestore.
2. I rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori privilegiando forme di conferimento differenziato.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia finale delle aree sono a carico dei titolari delle attività e degli organizzatori delle manifestazioni.
4. Le procedure di autorizzazione di dette manifestazioni possono prevedere il versamento di depositi cauzionali e norme specifiche relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti e al ripristino delle condizioni di decoro delle aree concesse; tali autorizzazioni saranno rilasciate solo ad avvenuta presentazione del contratto di cui al punto 1.

ARTICOLO 14. Conferimenti e raccolta dei rifiuti e carcasse animali

1. E' fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni in aree pubbliche, parchi e giardini pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove presenti.
2. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, il responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto alla pulizia del sito ovvero, in difetto, a risarcire al Comune o all'ATA la spesa sostenuta per la pulizia.
3. I letami, gli escrementi animali, i fanghi e i reflui zootecnici derivanti dagli animali dei circhi e spettacoli viaggianti, di fiere, mercati e aree di sosta di animali sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere smaltiti a cura e spese dei proprietari o dei soggetti responsabili delle attività.
4. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
5. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento delle carcasse di animali giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra autorità competente.
6. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

ARTICOLO 15. Vigilanza, controlli e ispettori ambientali

1. I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente atto sono la Polizia Municipale, gli ispettori ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dall'Amministrazione Comunale con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
3. Gli ispettori ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.
4. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

ARTICOLO 16. Sanzioni

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 105,00 (euro centocinque/00) a €. 620,00 (euro seicentoventi/00).
2. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 155,00 (euro centocinquantacinque/00).
3. Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque/00) a €. 500,00 (euro cinquecento/00).

APPENDICE A

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee	- 1 -
A02 - Raccolta differenziata del vetro	- 1 -
A03 - Raccolta differenziata della plastica e dei metalli	- 1 -
A04 - Raccolta differenziata della frazione verde	- 2 -
A05 - Raccolta differenziata della frazione organica	- 2 -
A06 - Raccolta differenziata delle pile	- 3 -
A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo	- 3 -
A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti	- 3 -
A09- Rifiuti ingombranti.....	- 4 -
A10 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) -	4 -
A11 - Rifiuti inerti	- 5 -
A12 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati.....	- 5 -

APPENDICE B

- Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	- 6 -
--	-------

A01 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con la raccolta domiciliare "porta a porta" e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'ATA (sentito il Comune), negli orari e nei giorni di raccolta. Gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati. L'ATA, in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica di colore bianco che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'ATA, sentito il Comune, in accordo con il gestore del servizio.
3. La raccolta differenziata stradale della carta, anche nella forma di servizio stradale di prossimità, limitata ad alcune zone, avviene con appositi contenitori nei luoghi indicati dall'ATA, sentito il Comune, in accordo con il gestore del servizio.
4. I contenitori stradali sono collocati di norma su area pubblica idonea alle operazioni di raccolta e ad una distanza adeguata dalle utenze servite.
5. Lo svuotamento avviene con una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto per la gestione del servizio.

A02 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata del vetro avviene con la raccolta domiciliare "porta a porta" e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per il vetro provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori di colore verde dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con , sentito il Comune, negli orari e nei giorni di raccolta. L'ATA in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
 - per il vetro proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati dei contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'ATA in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti dai recipienti in vetro prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire i recipienti in vetro in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità e nella forma di servizio stradale di prossimità.

A03 - Raccolta differenziata della plastica e dei metalli

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica purché non contaminati da sostanze pericolose e dei metalli, avviene con la raccolta domiciliare "porta a porta" e presso il Centro Ambiente.
2. Per la raccolta domiciliare vanno osservate le seguenti prescrizioni:
 - per la plastica proveniente da utenze specifiche i produttori conferiscono i contenitori di colore giallo dedicati in spazi privati accessibili agli operatori di

- raccolta o a bordo strada, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'ATA, negli orari e nei giorni di raccolta. L'ATA in accordo con il gestore del servizio definisce la frequenza più opportuna per il ritiro, lasciando al gestore la possibilità di intervenire ove necessario su chiamata;
- per la plastica proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici sono utilizzati sacchi o contenitori in plastica che vengono conferiti al punto di raccolta stradale a cura dell'utenza nei giorni e orari prestabiliti dall'ATA in accordo con il gestore del servizio;
 - gli utenti devono svuotare accuratamente i rifiuti costituiti da recipienti in plastica e metallo e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
3. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire la plastica in modo indifferenziato. Per essi può essere prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di contenitori carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

A04 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La raccolta differenziata della frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree verdi e giardini, se non utilizzata nel compostaggio domestico, avviene a domicilio, previa attivazione del servizio, nel limite di 1 mc in specifiche giornate indicate sul calendario della raccolta distribuito alle utenze ovvero presso il Centro Ambiente, secondo le disposizioni previste per l'accesso al centro stesso.
2. E' inoltre istituito un servizio di ritiro su prenotazione a titolo gratuito presso l'utente che ne faccia apposita richiesta qualora i quantitativi prodotti superino il mc.
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
4. La frazione verde non può essere bruciata né raccolta e smaltita in modi difformi dalle vigenti disposizioni legislative.

A05 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. La raccolta differenziata della frazione organica se non utilizzata nel compostaggio domestico avviene con il sistema domiciliare porta a porta. Può essere prevista anche la possibilità di conferimento della frazione organica da parte di particolari utenze al Centro Ambiente, secondo quanto indicato dal Gestore sulla base di quanto concordato con l'ATA (sentito il Comune).
2. Sono raccolti in modo differenziato i seguenti materiali di rifiuto:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. La raccolta domiciliare è effettuata, con l'utilizzo di contenitori di colore marrone singoli o condominiali.
5. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti di materiale compostabile certificati a norma Uni En

13432-2002, salvo diversa disposizione, e deve essere esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.

6. La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale nella stagione invernale/autunnale e trisettimanale nella stagione estiva e tardo primaverile.

7. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, sono definiti criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.

8. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle stabilite e conferire la frazione organica sfusa o chiusa in sacchetti non idonei negli appositi contenitori.

A06 - Raccolta differenziata delle pile

1. La raccolta differenziata delle pile usate di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso alcuni rivenditori o negli eventuali contenitori stradali dedicati e conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 e s.m.i..

2. Il Gestore è tenuto ad installare, all'interno o all'esterno dei rivenditori, tali contenitori, in numero adeguato, come specificato nel contratto di affidamento del servizio.

3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile usate e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

4. I rivenditori presso i quali viene prevista l'installazione dei contenitori devono:

- consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- collaborare con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- rispettare le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

A07 - Raccolta differenziata delle batterie al piombo

1. La raccolta differenziata delle batterie al piombo esauste (provenienti ad esempio da auto, sollevatori, ecc.) di qualsiasi tipo avviene mediante conferimento negli appositi contenitori posizionati presso il Centro Ambiente e presso i rivenditori e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico tali contenitori nel proprio punto di vendita.

3. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle batterie al piombo esauste e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

A08 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti o non utilizzati devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posizionati presso le farmacie e il Centro Ambiente o negli eventuali contenitori stradali dedicati.

2. Il Gestore è tenuto ad installare tali contenitori, in numero adeguato, come specificato nel contratto di affidamento del servizio.

3. I titolari o responsabili delle farmacie presso i quali viene prevista l'installazione dei contenitori devono:

- consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- collaborare con il Gestore nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
- rispettare le modalità operative di raccolta definite dal Gestore.

4. La conservazione dei medicinali conferiti dagli utenti fino alla consegna al gestore del servizio di raccolta differenziata è esclusiva cura della farmacia stessa.

A09- Rifiuti ingombranti

La raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti avviene presso il Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" gratuita su prenotazione. La raccolta è limitata ad un massimo di 2 mc di volume.

A10 - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE)

1. La raccolta differenziata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE) avviene tramite consegna ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, con obbligo da parte del rivenditore di ritiro senza alcun onere da parte del cliente ai sensi dell'art. 227 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o con conferimento al Centro Ambiente e con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata.

2. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono quelli appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1 A del DLgs. 151/2005:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

3. I rivenditori contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente hanno l'obbligo del ritiro del bene sostituito.

4. Tutte le altre operazioni relative ai RAEE non previste nel regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, sono disciplinate ai sensi del D.Lgs. 151/2005 .

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta nel seguito un breve elenco dei RAEE domestici di maggior diffusione:

- Frigoriferi
- Congelatori
- Lavatrici
- Lavastoviglie
- Forni a microonde
- Aspirapolvere
- Macchine per cucire
- Ferri da stiro
- Frullatori
- Rasoi elettrici
- Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
- Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
- Stampanti
- Copiatrici
- Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
- Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici
- Terminali e sistemi utenti
- Fax

- Telefoni
- Telefoni cellulari
- Apparecchi radio
- Apparecchi televisivi
- Videocamere
- Videoregistratori
- Registratori hi-fi
- Apparecchiature di illuminazione
- Tubi fluorescenti
- Sorgenti luminose
- Trapani
- Seghe
- Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
- Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio
- Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
- Treni elettrici e auto giocattolo
- Consolle di videogiochi portatili
- Videogiochi
- Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- Termostati.

A11 - Rifiuti inerti

1. I rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile devono essere conferiti a cura di chi esegue i lavori direttamente agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati e conformemente con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Per i rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate in proprio è consentito il conferimento presso il Centro Ambiente ovvero a richiesta verrà fatto un ritiro a domicilio.

A12 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Presso il Centro Ambiente sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori per sostanze pericolose od altri rifiuti particolari.
2. Oltre che presso il Centro Ambiente, sono previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Ulteriori raccolte possono essere attivate dal Gestore e debitamente comunicate agli utenti, su richiesta e in accordo con Comune e Consorzio, quali servizi dedicati a pannolini e pannolini, raccolta differenziata degli oli vegetali, raccolta differenziata del tetrapak (congiuntamente ad altre frazioni, quali carta), servizi dedicati ad altre frazioni differenziabili.
4. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

=====

APPENDICE B

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Ai sensi dell'art. 198, comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati nel seguito (a titolo esemplificativo):

- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.

=====